

RISARCIMENTO DEL DANNO – CONTRARIA A ORDINE PUBBLICO LA LEGGE STRANIERA CHE ESCLUDE IL DANNO NON PATRIMONIALE

Tribunale di Milano – XI Sezione civile - Sentenza n. 10895/2019

La legge straniera che esclude la risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto illecito è contraria all'ordine pubblico internazionale, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Pertanto, il giudice italiano dovrà in tal caso disapplicare la normativa straniera e applicare quella italiana. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. 10895/2019, con la quale ha ritenuto incompatibili con l'ordine pubblico internazionale le norme del codice civile olandese «che non contemplano il diritto degli stretti congiunti della vittima deceduta in un incidente stradale di vedersi risarcito il danno non patrimoniale da "perdita del rapporto parentale"».

Il caso - La controversia risarcitoria prende le mosse da un incidente stradale avvenuto su una strada provinciale nel mantovano tra due autovetture, in una delle quali erano presenti padre, madre e due figli di nazionalità olandese. Uno dei due ragazzi perdeva la vita a causa dello scontro e, in seguito, i genitori e la sorella di quest'ultimo citavano in giudizio la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto del decesso del loro stretto congiunto. La società domiciliataria in Italia della compagnia assicuratrice olandese del veicolo eccepiva però che, nel caso di specie, dovesse applicarsi la legge olandese, che esclude il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali per effetto della morte del congiunto.

La legge applicabile - Il Tribunale rigetta la tesi difensiva e accoglie le istanze risarcitorie della famiglia olandese, scegliendo quale legge applicabile la legge italiana. Ebbene, il giudice spiega che alla fattispecie si applica il Regolamento CE n. 864/2007, c.d. Roma II, che individua la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali nei casi di conflitti di leggi. In caso di fatto illecito, l'articolo 4 del Regolamento individua la legge applicabile in quella del paese in cui il danno si verifica, non rilevando il paese nel quale il fatto che ha originato il danno è avvenuto. Ciò significa che deve essere applicata la legge del paese in cui avviene la «lesione della sfera personale», nella fattispecie, dunque, la legge dei Paesi Bassi, ove gli attori risiedono stabilmente.

Tuttavia, l'articolo 26 del Regolamento consente di escludere l'applicabilità di una legge designata dallo stesso qualora ciò risulti «manifestamente incompatibile con l'ordine del foro». E ciò è proprio quello che si verifica nel caso di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la cui esclusione a priori da parte del codice civile olandese non è tollerabile nel nostro ordinamento, «venendo in rilievo l'intangibilità delle relazioni familiari, ossia un valore di rango fondamentale, riconosciuto anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 7 della Carta di Nizza».

Pertanto, prosegue il Tribunale, la legge applicabile è quella italiana e sulla base di questa che devono essere valutate le domande risarcitorie degli attori.